

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 16/CDN (2007/2008)

La Commissione disciplinare nazionale, costituita dall'avv. Sergio Artico, Presidente, dall'avv. Emilio Battaglia, dall'avv. Augusto De Luca, dall'avv. Valentino Fedeli, dall'avv. Federico Vecchio, Componenti, e con l'assistenza alla Segreteria del sig. Nicola Terra, si è riunita il giorno 22 novembre 2007 ed ha assunto le seguenti decisioni:

“”

DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GIUSEPPE RICCIARDI (Amministratore Unico della Castel S. Pietro Terme Calcio S.r.l.) PER VIOLAZIONE ART. 1 COMMA 1 CGS E DELLA SOCIETA' CASTEL S. PIETRO TERME CALCIO S.r.l. PER VIOLAZIONE ART. 2 COMMA 3 E 4 CGS (nota n. 2320/458pf/SP/ma del 20.6.2007).

1. Il deferimento

Con provvedimento del 20 giugno 2007, il Procuratore Federale deferiva a questa Commissione il Signor Giuseppe RICCIARDI e la Società Castel San Pietro Terme Calcio, per rispondere il primo della violazione di cui all'art. 1, comma 1, del C.G.S., per aver posto in essere comportamenti antiregolamentari, e la seconda della violazione dell'art. 2, comma 3 e 4 del C.G.S., per responsabilità diretta ascrivibile al proprio Presidente ed al proprio tesserato.

2. Memorie difensive

Nei termini assegnati nell'atto di convocazione ritualmente notificato, gli incolpati non hanno fatto pervenire alcuna memoria difensiva.

3. Il dibattimento

All'odierna riunione è comparso il rappresentante della Procura Federale, il quale ha chiesto la dichiarazione di responsabilità dei deferiti e l'irrogazione della sanzione dell'inibizione per mesi 3 (tre) per il Sig. Giuseppe RICCIARDI, e dell'ammenda di € 5.000,00 (cinquemila/00) per la società Castel San Pietro Terme Calcio.

Nessuno è comparso per i deferiti.

4. I motivi della decisione

La Commissione, esaminati gli atti e sentite le parti, rileva quanto segue.

La condotta contestata ai deferiti riguarda l'abusivo svolgimento dell'attività di allenatore della società Castel San Pietro da parte del Sig. Filippo ROGNONI, sprovvisto della abilitazione del settore tecnico della Federcalcio necessaria per allenare una squadra militante nel campionato di C2, in sostituzione del Sig. Gianfranco ZELI.

Dalla relazione dell'ufficio indagini e dalla documentazione ad essa allegata, quale fonte di prova privilegiata, risulta che il Sig. Filippo ROGNONI, benché titolare della licenza di allenatore di base, nel corso della stagione calcistica 2005/2006 abbia svolto il ruolo e ricoperto la funzione di allenatore della Castel San Pietro Terme Calcio, partecipante al campionato di Serie C2, girone B, e ciò nonostante che la squadra formalmente fosse

assegnata al Sig. Gianfranco ZELI. Quest'ultimo, a sua volta, benché titolare del patentino di 2° categoria, risulta aver svolto essenzialmente la funzione di "secondo", fornendo tutt'al più suggerimenti ed indicazioni tecniche connesse alla maggiore esperienza.

Inoltre, con provvedimento del 25 ottobre 2007 (C.U. n. 38) il settore tecnico F.I.G.C. dichiarava i Signori Filippo ROGNONI e Gianfranco ZELI responsabili dell'addebito disciplinare contestato, infliggendo loro la sanzione della squalifica fino al 31 gennaio 2008.

A giudizio della Commissione dall'accertamento della condotta sopra descritta deriva per il Sig. RICCIARDI, Amministratore Unico della Castel San Pietro Terme Calcio, la violazione dell'art. 1, comma 1, C.G.S., nel momento in cui, pur avendo esatta conoscenza della titolarità della licenza di allenatore di base da parte del ROGNONI, consentiva a quest'ultimo di svolgere di fatto ed in maniera sistematica la funzione di allenatore di prima, pur in presenza del Sig. ZELI, titolare della licenza di allenatore di 2° categoria. Invero, dalle fonti di prova raccolte dal collaboratore dell'Ufficio Indagini (cfr. accertamenti svolti di persona nel corso dello svolgimento delle partite, dichiarazioni rese dai soggetti sentiti, articoli di stampa) è emerso da un lato che il ROGNONI ha svolto nel corso della stagione calcistica 2005/2006 la funzione di allenatore della Castel San Pietro Terme Calcio, partecipante al campionato di Serie C2, girone B, e dall'altro lato che ha consentito tale "illegittima sostituzione" senza aver mai nulla da rilevare.

La condotta del Sig. RICCIARDI sopra censurata integra altresì la violazione di cui all'art. 2, commi 3 e 4 del C.G.S. e la connessa responsabilità della società Castel San Pietro Terme Calcio, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva.

5. Il dispositivo

Per tali motivi la Commissione delibera di infliggere al Sig. RICCIARDI la sanzione della inibizione sino al 21 febbraio 2008 ed alla società Castel San Pietro Terme Calcio la sanzione dell'ammenda di €5.000,00 (cinquemila/00).

RECLAMO DELLA SOCIETA' U.S. ASD PALESTRINA AVVERSO LE DECISIONI MERITO GARA PALESTRINA-MONTEROTONDO DEL 16.9.2007 (delibera C.D. Territoriale presso il C.R. Lazio C.U. n. 35 del 4.10.2007 – Campionato di Promozione).

La Commissione disciplinare Lazio, con decisione pubblicata sul Comunicato ufficiale n. 35 del 4 ottobre 2007, in accoglimento del reclamo della società Monterotondo Scalo avverso la regolarità della gara Palestrina - Monterotondo Scalo del 16 settembre 2007 campionato regionale di Promozione, comminava alla società Palestrina la punizione sportiva della perdita della gara per 0-3 e l'ammenda di € 150,00; inibiva il dirigente accompagnatore della squadra sino al 19 ottobre 2007; squalificava il calciatore Tajarol Stefano per una giornata di gara.

Il reclamo della società Monterotondo era motivato sul presupposto della posizione irregolare del calciatore Tajarol Stefano, che, sanzionato con la squalifica di una gara per recidività in ammonizione (gara del 17 giugno 2007, Comunicato n. 144 del 21 giugno 2007), non aveva scontato la squalifica e non aveva pertanto titolo di partecipare alla gara di cui sopra.

Avverso tale decisione propone ricorso la U.S. ASD Palestrina, chiedendo la declaratoria di inammissibilità del reclamo della società Monterotondo Scalo e di nullità della decisione impugnata per difetto di capacità processuale della reclamante.

Ha dedotto la ricorrente che la società Monterotondo Scalo: 1°) violando l'art. 46 nn. 3 e 5 C.G.S, non le aveva inviato la copia del reclamo e le aveva conseguentemente impedito

l'esercizio del diritto della difesa; 2°) nel redigere il reclamo, non aveva indicato la fonte del potere di rappresentanza di chi lo aveva sottoscritto, rendendone così incerta la provenienza; 3°) non aveva offerto riscontro probatorio sulla squalifica del calciatore Tajarol Stefano, in quanto aveva prodotto solo il comunicato dal quale risultava la squalifica del calciatore, ma non i provvedimenti afferenti la recidività in ammonizione del Tajarol.

Nessuno dei motivi addotti dalla reclamante è fondato.

Il reclamo della società Monterotondo Scalo, datato 17 settembre 2007, tempestivamente proposto, è stato inviato con lettera raccomandata dal 18 settembre successivo al Comitato regionale competente e, ai fini della conoscenza, alla U.S. Palestrina presso Cerasi Claudio, Via Loreto n. 35 Palestrina (Roma).

È questo l'indirizzo per corrispondenza della U.S. Palestrina, che risulta dal foglio di censimento della società per la stagione sportiva 2007/2008 sicchè non può esservi dubbio che la società Monterotondo Scalo ha in effetti rispettato la norma di cui sopra.

Il reclamo della società Monterotondo Scalo, inoltre, è stato firmato da persona che, dallo stesso foglio di censimento, risulta ricoprire la carica di presidente, come tale legittimato a rappresentare la società.

Al reclamo in oggetto, infine, risultano allegati in fotocopia il comunicato ufficiale n. 114 pag. 4 del 21 giugno 2007 recante la squalifica del calciatore Tajarol Stefano, nonché la distinta dei giocatori della U.S. Palestrina partecipanti alla gara del 16 settembre 2007 contro la società Monterotondo Scalo, tra i quali il calciatore Tajarol Stefano schierato in campo con il n. 9, con il che appare totalmente assolto l'onere probatorio a carico della società ricorrente.

Aggiungasi, per completezza di esposizione, che la irregolare partecipazione del calciatore Tajarol Stefano alla gara in oggetto non risulta contestata dalla U.S. Palestrina, il cui reclamo è stato proposto per vizi procedurali e formali.

P.Q.M.

respinge il reclamo della U.S. - ASD Palestrina avverso la decisione della Commissione disciplinare Territoriale Lazio e dispone addebitare la tassa reclamo non versata.

RECLAMO DELLA SOCIETA' S.C. CEPRANO AVVERSO LE DECISIONI MERITO GARA CEPRANO-VIRTUS BROCCOSTELLA DEL 16.9.2007 (delibera C.D. Territoriale Lazio - C.U. n. 38 dell'11.10.2007 – Campionato 1^ Categoria).

Visti gli atti,

letto il reclamo proposto dalla S.C. Ceprano avverso la decisione della Commissione Disciplinare Territoriale del C. R. Lazio (C.U. n. 38 dell' 11/10/2007), con cui, in accoglimento del reclamo proposto dalla A. S. D. Broccostella, ha disposto di infliggere alla S. C. Ceprano la punizione sportiva della perdita della gara meglio indicata in epigrafe con il punteggio di 0-3 e l'ammenda di Euro 150,00, oltre alla squalifica del calciatore Del Monte Antonio per 1 ulteriore giornata di gara;

rilevato che il reclamo della A. S. D. Broccastella, si basa sul fatto che alla gara in questione ha partecipato il calciatore Del Monte Antonio squalificato per una gara, così come risulta da C. U. n. 101 C. R. Lazio del 17/05/2007;

accertato che successivamente alla irrogazione della squalifica del 17/05/2007, il calciatore Del Monte non ha osservato il rispetto del turno di squalifica prendendo parte a tutte le gare sin qui disputate, sia con la vecchia società di appartenenza (Virtus Strangolagalli), sia con la nuova società di appartenenza (S. C. Ceprano);

considerato che, alla luce di quanto previsto ex art. 22 c IV CGS “le gare, con riferimento alle quali le sanzioni a carico di tesserati si considerano scontate, sono quelle che hanno conseguito un risultato valido agli effetti della classifica o della qualificazione in competizioni ufficiali, ivi incluse quelle vinte per 3-0 o 6-0 ai sensi dell’ art. 17....”; ritenuto che deve affermarsi che il calciatore Del Monte Antonio in occasione della gara Ceprano- Broccastella non aveva ancora scontato la squalifica a lui irrogata con il C. U. n. 101 del 17/05/2007 del C. R. Lazio;

P.Q.M.

la Commissione delibera di respingere il reclamo e dispone l’incameramento della tassa versata.

RECLAMO DELLA SOCIETA’ S.C. CEPRANO AVVERSO LE DECISIONI MERITO GARA FROSINONE 2000-CEPRANO DEL 7.10.2007 (delibera C.D. Territoriale Lazio - C.U. n. 43 del 18.10.2007 – Campionato 1^ Categoria).

Visti gli atti,
letto il reclamo proposto dalla S.C. Ceprano avverso la decisione della Commissione Disciplinare Territoriale del C. R. Lazio (C.U. n. 43 del 18/10/2007), con cui, in accoglimento del reclamo proposto dal G.S. Frosinone 2000, ha disposto di infliggere alla S. C. Ceprano la punizione sportiva della perdita della gara meglio indicata in epigrafe con il punteggio di 0-3, oltre all’ ammenda di Euro 100,00;
rilevato che il reclamo del G.S. Frosinone 2000, si basa sul fatto che alla gara in questione ha partecipato il calciatore Del Monte Antonio squalificato per una gara, così come risulta da C. U. n. 101 C. R. Lazio del 17/05/2007;
accertato che successivamente alla irrogazione della squalifica del 17/05/2007, il calciatore Del Monte non ha osservato il rispetto del turno di squalifica prendendo parte a tutte le gare sin qui disputate, sia con la vecchia società di appartenenza (Virtus Strangolagalli), sia con la nuova società di appartenenza (S. C. Ceprano);
considerato che, alla luce di quanto previsto ex art. 22 c IV CGS “le gare, con riferimento alle quali le sanzioni a carico di tesserati si considerano scontate, sono quelle che hanno conseguito un risultato valido agli effetti della classifica o della qualificazione in competizioni ufficiali, ivi incluse quelle vinte per 3-0 o 6-0 ai sensi dell’ art. 17....”; ritenuto che deve affermarsi che il calciatore Del Monte Antonio in occasione della gara Frosinone2000-Ceprano non aveva ancora scontato la squalifica a lui irrogata con il C. U. n. 101 del 17/05/2007 del C. R. Lazio;

P.Q.M.

la Commissione delibera di respingere il reclamo e dispone l’incameramento della tassa versata.

RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.C. LENO AVVERSO LE DECISIONI MERITO GARA CASTELSANGIORGIO-LENO DEL 4.10.2007 (delibera C.D. Territoriale Comitato Provinciale Autonomo di Trento - C.U. n. 18 del 18.10.2007 – Campionato 1^ Categoria).

Con provvedimento pubblicato sul C.U. n. 18 del 18 ottobre 2007, la Commissione disciplinare territoriale del Comitato Provinciale Autonomo di Trento, a fronte del reclamo

proposto nei termini dalla A.S.D. Castelsangiorgio, infliggeva alla società A.C. Leno la perdita con il risultato di 0 – 3 della gara U.S. Castelsangiorgio – A.C. Leno disputata in data 4 ottobre 2007 per il campionato di prima categoria, ed un'ammenda di € 100,0, stante la partecipazione a detta gara, nella file della suddetta società, del calciatore Alessio Volani, risultato come non tesserato. A carico di detto calciatore, con il medesimo provvedimento, veniva peraltro irrogata la sanzione della squalifica di una giornata di gara. Avverso la suindicata decisione proponeva reclamo nei termini la A.C. Leno chiedendo, in via principale, l'annullamento del provvedimento sanzionatorio adottato a proprio carico e, in via subordinata, la ripetizione della gara in oggetto, terminata, sul campo, con il risultato di parità.

A sostegno della propria domanda, la società reclamante ha sostanzialmente fatto riferimento ad un generico "affidamento" sulla non irregolarità della posizione del calciatore Volani, derivante dal fatto che la stessa ne avrebbe avuto notizia solo a seguito della pubblicazione del C.U. n. 16 del 4 ottobre 2007, e quindi in pari data a quella di svolgimento dell'incontro di che trattasi, contenente, da parte del Giudice Sportivo, la "segnalazione" al Presidente del Comitato Provinciale della posizione irregolare del Volani. In altre parole, la reclamante fonda le proprie argomentazioni difensive sulla sussistenza di un errore scusabile, legato ad un mancato preventivo "avvertimento", che sarebbe dovuto provenire, a suo dire, dagli organi federali, della posizione di tesseramento del Volani.

L'assunto è infondato e, in conseguenza, il reclamo deve essere respinto.

E difatti, è preciso onere delle società avere diretta cognizione dello stato di tesseramento dei propri calciatori, non potendo la società essere ritenuta liberata da un tale onere sul presupposto di un mancato preventivo "avvertimento" da parte degli organi federali di cui non vi è traccia nelle norme federali.

In conseguenza di quanto sopra, non può che confermarsi la decisione adottata dalla Commissione territoriale, le cui sanzioni risultano congrue rispetto all'addebito.

P.Q.M.

Respinge il reclamo della A.C. Leno, e, per l'effetto, conferma la decisione adottata dalla Commissione disciplinare territoriale del Comitato Provinciale Autonomo di Trento con C.U. n. 18 del 18 ottobre 2007.

Dispone l'addebito della tassa non versata.

Il Presidente della C.D.N.
Avv. Sergio Artico

“”

Pubblicato in Roma il 22 novembre 2007

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE FEDERALE
Giancarlo Abete